

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, TORTORELLA, RODOTÀ, VELTRONI, VIOLANTE,
BELLOCCHIO, PALLANTI, FERRARA, MANNINO ANTONINO**

Presentata l'11 gennaio 1990

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attualità del pericolo di nuove violazioni al divieto previsto dall'articolo 18 della Costituzione e dalla legge di attuazione 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P 2

ONOREVOLI COLLEGHI! — Divengono ogni giorno più evidenti, in settori assai delicati della vita economico-sociale, i segni del preoccupante riemergere di fenomeni e di comportamenti riconducibili a uomini risultati iscritti alla loggia massonica P 2. L'allarme è stato espresso con incisività ed autorevolezza dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P 2. L'onorevole Tina Anselmi non ha esitato, in una recente intervista, a rilevare inquietanti connessioni con circostanze accertate dalla Commissione ed ha affermato, a proposito della scalata in atto della proprietà Berlusconi al gruppo editoriale Mondadori: « Come fu giustamente messo

in risalto dalla nostra commissione, l'operazione di Gelli sul Corriere fu un'operazione politica. Fu l'operazione politica che dimostrò come gli obiettivi della P 2 non fossero soltanto d'affari. Questa è la ragione per cui bisogna guardare con preoccupazione a quello che sta avvenendo oggi nell'informazione. All'interno delle concentrazioni che Berlusconi sta creando, si ricollocano tutti gli uomini della P 2. Un'operazione politica analoga a quella di allora ». Ricordando « il patto di silenzio » sulla esperienza della P 2, imposto dalle forze politiche a questo silenzio interessate, ha aggiunto: « Così gli uomini di Gelli ne hanno approfittato, ed in questo silenzio hanno rimesso in piedi

la struttura, il loro potere, hanno ristabilito una loro presenza in aree così significative che oggi il problema riemerge ». (...)

Le gravi preoccupazioni espresse dal Presidente della commissione d'inchiesta, che ha indagato sino al 1984 sulla Loggia P 2, sono del resto confortate dall'impressionante infittirsi di notizie che riguardano il ritorno in posizioni di responsabilità nella vita del paese di personaggi legati all'esperienza della P 2. Ciò è tanto più rilevante perché riguarda i settori dell'informazione e incarichi pubblici, anche in apparati delicati dell'amministrazione dello Stato.

È necessario che il Parlamento esprima rapidamente una valutazione di fatto ed una adeguata consapevolezza politica tanto del pericolo che questi segnali esprimono quanto della capacità di forze ostili alla democrazia di ricreare condizioni di influenza e di riorganizzarsi.

Non sembra sufficiente il pur tempestivo ricorso all'iniziativa ispettiva esercitata in Parlamento, da diverse parti politiche, ivi compresa la nostra. Si tratta di una forma di controllo necessaria, alla quale il Governo non potrà far mancare una risposta altrettanto tempestiva e puntuale. Tuttavia il terreno di riscontro e di approfondimento che è imposto da questi segni emergenti di pericolo, richiede per le sue caratteristiche, di essere affrontato con lo strumento più appropriato di una vera e propria inchiesta. È opportuno, a questo fine, richiamarsi al dibattito svolto alla Camera, sulla relazione conclusiva della precedente Commissione parla-

mentare sulla loggia massonica P 2. La risoluzione approvata il 6 marzo 1986 dalla Camera rilevava: « Le gravi e concordanti conferme in ordine alla pericolosità per l'ordinamento repubblicano delle attività poste in essere dalla Loggia massonica P 2 in delicati settori della vita nazionale, quali quello dell'editoria e dell'informazione e quello finanziario e bancario » e sottolineava altresì « la possibilità del persistere di rischi di ulteriori turbative dell'ordinato sviluppo della vita democratica del Paese da parte di centri di interessi e di pressione non soltanto nazionali, coperti da forme di segretezza che ne impediscono la riconoscibilità da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni competenti ».

Si tratta di riprendere le fila dell'indagine sull'attualità di quei pericoli allora responsabilmente individuati. È necessario consentire un bilancio dei risultati acquisiti o delle deficienze e inadempienze accertabili sul terreno degli impegni che quella risoluzione assegnava al Governo.

Il progetto che sottoponiamo si propone pertanto di costituire una nuova commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con lo scopo, precisato nell'articolo 1 della proposta, di accertare la persistenza del pericolo « piduista », l'efficacia del sistema dei controlli istituzionali e dei criteri per le nomine pubbliche, nonché lo stato di attuazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Negli articoli seguenti vengono disciplinati composizione, poteri e i tempi di lavoro della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una commissione parlamentare di inchiesta per accertare, anche in rapporto alla risoluzione approvata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 6 marzo 1986:

a) la persistenza di rischi di turbative dell'ordinato sviluppo della vita democratica del paese da parte di centri di interesse e di pressione non soltanto nazionali, coperti da forme di segretezza che ne impediscono la riconoscibilità da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni competenti;

b) quali iniziative siano state assunte per rendere efficaci il sistema dei controlli istituzionali e i criteri che devono presiedere alle nomine per l'esercizio degli incarichi pubblici;

c) lo stato di attuazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, con particolare riferimento all'articolo 4;

d) l'adeguatezza dell'iniziativa legislativa nelle materie riguardanti il sistema informativo e il sistema finanziario e bancario;

e) nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita con legge 23 settembre 1981, n. 527.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parla-

mentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Non è opponibile il segreto d'ufficio.

5. Non è altresì opponibile il segreto bancario.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

1. La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

ART. 6.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, a cura della Commissione, fermo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 i componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

4. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dalla data del suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

ART. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.